



COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017.

L'anno 2017, addì 30 del mese di Marzo alle ore 20:00 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenze
1	TERZI MAURIZIO	Sindaco	S
2	PRETI CHIARA	Consigliere	S
3	VEZZANI LORENZO	Consigliere	N
4	MESSORI CLAUDIO	Consigliere	S
5	MAGNANI EMANUELA	Consigliere	S
6	MASSARI ANNALISA	Consigliere	S
7	REGGIANI ALICE	Consigliere	S
8	ADRAGNA DARIO	Consigliere	S
9	PAVARINI ROBERTO	Consigliere	S
10	PEDRAZZINI GIOVANNI	Consigliere	S
11	ALBERICI CLAUDIO	Consigliere	S
12	MENOTTI MARILENA	Consigliere	S
13	BENATI STEFANO	Consigliere	S
	TOTALE PRESENTI		12
	TOTALE ASSENTI		1

Assessori esterni			
1	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Vice sindaco	S
2	NEGRI CRISTINA	Assessore	N
3	SCARDOVELLI PATRIZIA	Assessore	N
4	VIONI DARIO	Assessore	S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. PASQUALE SCHIANO.

Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri MENOTTI MARILENA - ADRAGNA DARIO - PAVARINI ROBERTO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Addizionale comunale all'IRPEF - approvazione delle aliquote per scaglioni di reddito e della soglia di esenzione per l'anno 2017.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 13 poiché il consigliere Vezzani è entrato in sala consiliare durante la discussione del precedente punto n. 2.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che la discussione di cui alla presente deliberazione avviene contestualmente alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 2/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 360/98 che all'art. 1 comma 1 prevede, con decorrenza dall'1/01/1999, la possibilità di istituire l'addizionale comunale IRPEF;

Visto il comma 3 del predetto articolo, che stabilisce che: I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, possono disporre, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

Vista la sospensione della suddetta possibilità di aumento dell'aliquota, sancita successivamente dal D.L. 93/2008 e dalla Legge 220/2010;

Visto l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 che testualmente recita:

“La sospensione di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, confermata dall'*articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al *decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*. È abrogato l'*articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto *articolo 5*. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'*articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

Atteso quindi che la sospensione di cui sopra non è più in vigore dall'anno 2012;

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 21 del 26/06/2012, esecutiva, con la quale si modificava il Regolamento per l'applicazione comunale dell'addizionale IRPEF, introducendo per l'applicazione del tributo a decorrere dall'anno di imposta 2012, aliquote differenziate per scaglioni di reddito e una soglia di esenzione, come di seguito definite:

0,35% per i redditi fino a 15.000,00 €
0,45% per i redditi oltre 15.000,00 € e fino a 28.000,00 €
0,65% per i redditi oltre 28.000,00 € e fino a 55.000,00 €
0,75% per i redditi oltre 55.000,00 € e fino a 75.000,00 €
0,80% per i redditi oltre 75.000,00 €
soglia di esenzione sui redditi complessivi fino a € 10.000,00 €;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote, gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione, come sopra indicato, anche in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), che all'art. 1 comma 42, estende ulteriormente all'anno in corso la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali comunali, rispetto al livello fissato nell'anno 2015, già introdotta per l'esercizio precedente ad opera dell'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;

Visto l'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6-12-2011 n. 201, come da ultimo modificato dall'[art. 1, comma 10, lett. e\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), che testualmente recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Rilevato che il [Decreto Milleproroghe \(Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244\)](#) pubblicato in [Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30 dicembre 2016](#) e convertito nella Legge n. 19 del 27/02/2017, all'art. 5 comma 11 ha disposto il differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per il triennio 2017-2019, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, al 31 marzo 2107;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 24.10.2000, esecutivo ai sensi di Legge;

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contabile – Amministrativo Dott.ssa Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contabile – Amministrativo Dott.ssa Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Alberici, Benati, Menotti, Pedrazzini e Pavarini) espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote, gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, come di seguito indicati:

0,35% per i redditi fino a 15.000,00 €
0,45% per i redditi oltre 15.000,00 € e fino a 28.000,00 €
0,65% per i redditi oltre 28.000,00 € e fino a 55.000,00 €
0,75% per i redditi oltre 55.000,00 € e fino a 75.000,00 €
0,80% per i redditi oltre 75.000,00 €,
soglia di esenzione sui redditi complessivi fino a € 10.000,00 €;

- 2) Di dare atto che le suddette aliquote per scaglioni di reddito e la soglia di esenzione decorrono dal 1° gennaio 2017;

- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6-12-2011 n. 201, come da ultimo modificato dall'[art. 1, comma 10, lett. e\), L. 28 dicembre 2015, n. 208.](#)

Successivamente il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Alberici, Benati, Menotti, Pedrazzini e Pavarini) espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
TERZI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione: è stata resa non è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 30 marzo 2017, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

- Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi

_____ per 15 giorni consecutivi

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____ per decorrenza dei dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l'indicazione di norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE